

# COMUNE DI DOLO

(Città Metropolitana di Venezia)

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI MORTUARIE

Approvato con delibera C.C. n. 46 del 27.09.2018

**INDICE**

Art. 1 – Oggetto	Pag. 3
Art. 2 – Luoghi di affissione	Pag. 3
Art. 3 – Definizioni	Pag. 3
Art. 4 – Modalità delle Affissioni	Pag. 3
Art. 5 – Divieto di pubblicità	Pag. 4
Art. 6 – Sanzioni	Pag. 4
Art. 7 – Norme finali	Pag. 4

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell'art. 2.

Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati **autorizzati**.

### **ART. 2 – LUOGHI DI AFFISSIONE**

Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono individuati nei seguenti luoghi e Vie:

- Arino: Cimitero, Via Chiesa;
- Dolo: Cimitero, Via Cairoli, Via Mazzini, Via Vittorio Veneto, Via Zinelli, Via Dauli;
- Sambruson: Cimitero, Via Brusaura, Piazza di Via Brusaura, Via Stradona.

E' demandata alla Giunta Comunale l'individuazione e approvazione di eventuali variazioni agli impianti o alla loro collocazione, anche integrativa, che dovessero rendersi necessarie per l'ottimizzazione del servizio.

**E' vietata qualsiasi tipo di affissione prevista nel presente regolamento effettuata al di fuori degli spazi di cui al primo comma del presente articolo.**

**E' consentita la sola affissione all'interno dei locali pubblici e privati a condizione che la locandina non sia visibile dall'esterno del locale stesso.**

### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

Sono affissioni mortuarie le comunicazioni stampate su formato A4 **verticale (cm. 21 x 29,7)** in cui viene indicata la data del decesso e del funerale. Successive comunicazioni contenenti i ringraziamenti relativi al funerale nonché trigesimi e anniversari saranno sempre su formato A4 **verticale**.

### **ART. 4 – MODALITA' DELLE AFFISSIONI**

Le affissioni mortuarie sono effettuate direttamente dalle imprese interessate, dal gruppo o dall'ente interessati, senza l'ausilio del servizio delle pubbliche affissioni comunali e conseguentemente senza il versamento di diritto e spese, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

- a) deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli spazi preposti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) deve essere rispettata la distanza di **2,00** cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni dell'impianto di affissione;
- c) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
- d) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi.
- e) gli annunci funebri devono essere rimossi entro tre giorni dalla celebrazione del funerale;
- f) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro **tre** giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi **tre** giorni prima **della data**

**fissata per la funzione religiosa commemorativa** e devono essere rimossi entro **tre** giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;

#### ART 5 – DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.

È consentito inserire in calce all'annuncio, **con una dimensione massima in altezza di un centimetro ed in una unica riga**, solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il relativo numero di telefono.

#### ART.6 – SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singolo foglio di annuncio all'impresa responsabile dell'affissione.

Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 4 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente Regolamento.

Il potere di controllo e di contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento è attribuito alla Polizia Municipale.

Il Responsabile del Servizio Tributi è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. Della legge 689/81.

Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

#### ART.7 – NORME FINALI

L'art. 24 del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Dolo è abrogato.

Il presente Regolamento, composto di n. 7 articoli, entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.